



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Milani” – Via Baranzate, 8 – 20026
NOVATE MILANESE (MI)
Tel. 02.38201592 - Fax 02.38202307
E-MAIL miic8db00d@ISTRUZIONE.it PEC: miic8db00d@pec.istruzione.it
SITO: www.icsnovate.edu.it

Circolare n. 237

Novate Milanese, 22 marzo 2022

Ai Docenti della Scuola secondaria di I grado
Al D.S.G.A.
Loro Sedi
Al Sito web della Scuola
Agli Atti

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione A. S. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il piano delle attività per l'a.s. 2021/2022 del 03/09/2021;
VISTO il D. Lgs. 62/2017;
VISTO il DM 741/2017;
VISTO il DM 742/2017;
VISTO il DPR 263/2012;
VISTA l'O.M. n. 64 del 14 marzo 2022;

COMUNICA

I. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso **tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022**, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

II. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado **sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:**

a) aver frequentato **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare** della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

III. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del D.lgs. 62/2017.

IV. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

V. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

c) **Prova scritta relativa alle competenze di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;

d) **Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

e) **Colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

VI. Nel corso del colloquio è **accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria**, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

VII. Per i candidati con **disabilità e con disturbi specifici di apprendimento**, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

VIII. Per i candidati con altri **bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

IX. Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

X. Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

XI. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la **valutazione finale espressa con votazione in decimi**, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

XII. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

XIII. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della

sottocommissione, nonché, **distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.**

XIV. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

XV. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle **prove standardizzate nazionali** di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del D.lgs. 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. **La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.**

XVI. Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 742/2017, **la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.** Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017.

XVII. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

XVIII. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del D.M. 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

XIX. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

XX. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Si precisa, pertanto, che, rispetto a quanto previsto dalla normativa ordinaria, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione A.S. 2021/22 consisterà in due prove scritte e una orale. Non si svolgerà la sola prova di lingue straniere (prova unica di Inglese e seconda lingua comunitaria).

Prova di Italiano

La prova è disciplinata dall'articolo 7 del DM n. 741/2017 ed accerta il corretto e appropriato uso della lingua, la coerente e organica esposizione del pensiero, nonché la capacità di espressione personale degli alunni.

La commissione, secondo quanto leggiamo nel suddetto DM, predispone tre terne di tracce con particolare riferimento alle seguenti tipologie testuali:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Si rammenta che:

- la predisposizione delle tracce va effettuata in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali;
- la prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono dunque essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della medesima traccia.

Il giorno della prova la commissione sorteggia la terna di tracce da proporre ai candidati, ciascuno dei quali svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorreggiate.

Prova di Matematica

La prova è disciplinata dall'articolo 8 del DM n. 741/2017 ed accerta la capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Si sottolinea che:

- nella predisposizione delle tracce si può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale;
- nel caso siano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, in modo da evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova medesima.

Il giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Svolgimento prove in presenza

Mentre per il colloquio è prevista la possibilità di svolgimento in videoconferenza (a determinate condizioni), le prove scritte si svolgono in presenza.

Colloquio

Il colloquio è disciplinato dall'articolo 10 del DM n. 741/2017 e, alla luce della normativa sopra citata:

1. È condotto collegialmente dalla sottocommissione;
2. È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali;

3. Deve articolarsi in modo da accertare altresì le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;
4. È volto a valutare anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Si allega: Ordinanza Ministeriale n.64 del 14/03/2022.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Stefania Firetto

*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)*